«ABSOLUTAMENTE NO ENTRA OBISPO SI NO EL QUE PRESENTA Y NOMBRA SU MAGESTAD». VESCOVI DEL RE CONTRO VICARI DEL PAPA NELLA SICILIA SPAGNOLA (XVI-XVII SECOLO)*

DOI 10.19229/1828-230X/58042023

SOMMARIO: La concentrazione di poteri ecclesiastici detenuti dalla Corona spagnola nel regno di Sicilia durante la prima età moderna è stata spesso la causa di controversie giurisdizionali proprio tra i diversi tribunali ecclesiastici dell'isola: ognuno di essi cercava, infatti, di estendere le proprie prerogative su imputati e reati a scapito degli altri, ponendo la propria falcem in alienam messem. Gli stessi accusati, spesso chierici, erano ben consapevoli di questa competizione giurisdizionale e cercavano, spesso con successo, di sfruttarla a proprio vantaggio, talvolta coinvolgendo congregazioni e tribunali romani. Altre volte fu la Santa Sede stessa ad affrontare di petto il cesaropapismo siciliano, inviando commissari e vicari apostolici in diocesi "litigiose" (vescovo contro comunità locali), o con presuli temporaneamente assenti, o inabili al governo in ragione dell'età avanzata. Le conseguenze di questo scontro tra Roma e Madrid sono ben riassunte in un Discurso anonimo – redatto in occasione di alcune controversie scoppiate all'inizio degli anni '30 del '600 in tre diocesi siciliane (Messina, Catania e Agrigento) – che l'articolo analizza, ponendolo in relazione al quadro storico del momento.

PAROLE CHIAVE: Patronato regio spagnolo, Santa Sede, vescovati siciliani, giurisdizioni ecclesiastiche.

«ABSOLUTAMENTE NO ENTRA OBISPO SI NO EL QUE PRESENTA Y NOMBRA SU MAGESTAD». KING'S BISHOPS AGAINST POPE'S VICARS IN THE SPANISH SICILY (16^{TH} - 17^{TH} CENTURIES)

ABSTRACT: The concentration of ecclesiastical powers held by the Spanish crown in the kingdom of Sicily in the early modern period was very often translated into jurisdictional competencies among the ecclesiastical courts of the island: each of them tried, indeed, to extend his own prerogatives over suspects and crimes in spite of others, putting its falcem in alienam messem. The defendants themselves, often clerics, were well aware of this jurisdictional overlap and tried, often successfully, to take advantage of it, sometimes involving Roman congregations and courts. Other times it was the Holy See itself to tackle the Sicilian caesaropapism head-on, sending commissars and apostolic vicars in quarrelsome dioceses (bishop against local communities), or devoid of a bishop (temporarily absent), or with bishops unable to govern due to his advanced age. The consequences of this struggle between Rome and Madrid are well summarised in an anonymous Discurso – drafted on occasion of some disputes that broke out in the early 1630s in three Sicilian dioceses (Messina, Catania and Agrigento) – which this article focuses on, putting it in relation to its historical context.

KEYWORDS: Spanish royal patronage, Holy See, Sicilian bishoprics, ecclesiastical jurisdictions.

* Abbreviazioni: Aav = Archivio Apostolico Vaticano; Cc, Rd = Congregazione del Concilio, *Relationes Dioecesium*; Ci = Congregazione dell'Immunità; Cvr = Congregazione dei Vescovi e Regolari; Ags, Sp = Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales; Ahn, E = Archivo Histórico Nacional (Madrid), Estado; SnAhn = Sección Nobleza de Ahn (Toledo); leg. = legajo; s.d. = senza indicazione di data.

1. La Chiesa del re: rappresentazioni e realtà

Nel 1575 Tiziano dipinse ne *La Religione soccorsa dalla Spagna* una drammatica rappresentazione di una monarchia che si percepiva in quel momento come *universal* e nel secolo successivo si sarebbe definita *católica* per eccellenza¹. Dieci anni dopo, Hieronymus Wierix diede vita a un Gesù che «concede la insignia del poder – il classico *globus cruciger* – a Felipe II, mientras el Papa le observa con envidia»². Nell'incisione dell'artista fiammingo, che molto lavorò per i gesuiti³, Gregorio XIII pone infatti anche lui le mani sul mondo, quasi a contenderlo al re cattolico⁴. Si trattava della plastica resa iconografica della più generale e perenne contesa tra principi e papi circa gli *iura sacra*, «diretta conseguenza del fatto che la divisione delle competenze fra il potere civile e quello ecclesiastico in età moderna è tutt'altro che netta, dal momento che su di esse grava un'intricata sovrapposizione di fedeltà politiche, appartenenze nazionali e diritti di esazione fiscale»⁵.

Nel caso di Madrid e Roma entrarono in gioco due pretese concorrenti di universalismo politico-religioso. Quello spagnolo fu di fatto prevalente fino agli anni '60 del XVI secolo, a fronte di un papato assai più concentrato sulla costruzione di un forte Stato nel centro della penisola italiana. L'eredità dell'universalismo di Carlo V – allargatosi grazie alla conquista ed evangelizzazione americana, rese possibili dalla concessione pontificia del patronato regio⁶ – passò al figlio Filippo II, sebbene ridimensionata dall'enorme perdita di una parte della cristianità, passata al protestantesimo, e reinterpretata «nel senso della

¹ I. Fernández Terricabras, Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2000, p. 21; J. Martínez Millán, La evolución espiritual de la Monarquía hispana durante el periodo denominado postridentismo, «Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias humanas y sociales», 78/152 (2020), pp. 247-266.

² G. Parker, *Felipe II. La biografia definitiva*, Editorial Planeta, Barcelona, 2010, p. 247.

³ J.W. O'Malley, Saints or Devils Incarnate? Studies in Jesuit History, Brill, Leiden, 2013, p. 260.

⁴ Esiste un'altra versione "americana" e molto più tarda della stessa rappresentazione, intitolata Alegoría del Nuevo Mundo (1721), tela di José de la Mota, nella quale «Felipe II trasmuta en un innominal e intemporal rey de España, poniendo de relieve como el imperio atlántico sustituye progresivamente en el imaginario hispánico al imperio europeo»: V. Mínguez, Sine Fine. Dios, Los Habsburgo y el traspaso de las insignias del poder en el Quinientos, in J. Martínez Millán et al. (coords.), La doble lealtad: entre el servicio al rey y la obligación a la Iglesia, numero monografico di «Librosdelacorte.es», 6 (2014), p. 173.

⁵ F. Motta, *Politica e religione. Dal confessionalismo alla secolarizzazione*, in V. Lavenia (a cura di), *Storia del cristianesimo III. L'età moderna (secoli XVI-XVIII)*, Carocci, Roma, 2015, p. 352, a cui rimando per una bibliografia sul tema (pp. 377-378).

⁶ Cfr. infra, nota 23.



Hieronymus Wierix, El Salvador entrega las insignias del poder a Felipe II ante el Pontífice, incisione (1585).

potenza e della forza»⁷. Non solo, ma recentemente è stata messa seriamente in discussione anche la reale influenza esercitata dalla Spagna sulla Curia romana durante il regno del *rey prudente*, tanto più che a contendersi «il controllo delle relazioni» con la corte dei papi furono più fazioni, mutevoli e trasversali allo stesso tempo⁸. A ciò contribuì il «grande potenziamento della burocrazia pontificia dopo Trento e la sua organizzazione in funzione di una chiesa universale», con il rilancio del ruolo strategico della nunziatura di Madrid proprio a partire da Gregorio XIII⁹. In tale contesto, l'investimento di ingenti risorse finanziarie da parte di Filippo II, per procurarsi attraverso promozioni e pensioni il favore dei cardinali, non avrebbe prodotto un'adeguata contropartita in termini di lealtà politica, nemmeno durante i ponti-

 $^{^{7}}$ M.A. Visceglia, Roma papale e Spagna. Diplomatici, nobili e religiosi tra due corti, Bulzoni, Roma, 2010, p. 28.

⁸ Ivi, pp. 34-37, a cui rimando per la bibliografia sull'argomento.

⁹ Ivi, p. 30. Boncompagni era per altro stato legato *a latere* in Spagna, dove «si era guadagnato la fiducia di Filippo II»: Ead., *Morte e elezione del papa. Norme, riti e conflitti. L'Età moderna*, Viella, Roma, 2013, p. 343.

ficati di papi eletti col suo favore¹⁰. Alla sua morte, Roma «was less a Spanish Avignon than a Sisyphean Hill»¹¹.

Negli anni compresi tra la produzione del dipinto di Tiziano e dell'incisione di Wierix, più precisamente dall'ottobre 1578 al luglio 1581, erano falliti i negoziati tra Spagna e Santa Sede per la risoluzione delle frequenti controversie giurisdizionali che affliggevano i domini italiani della monarchia iberica¹². Al centro dei colloqui c'erano state materie specifiche - come l'uso di mezzi coattivi sui laici da parte delle corti vescovili (Milano), la competenza dei tribunali civili sui reati mixti fori e quella dei nunzi sugli spogli ecclesiastici (Napoli), il regio exequatur (Napoli e Sicilia) - e istituti locali, come l'Economato generale che nel ducato di Milano amministrava i benefici vacanti¹³, la Cappellania maggiore che nel regno di Napoli (analogamente a quanto accadeva in Sicilia) godeva di piena giurisdizione sui cappellani palatini e i castelli regi¹⁴, e il Tribunale della Regia Monarchia, la cui legittimazione discendeva dal controverso privilegio della Legazia apostolica siciliana, anche conosciuta come "Monarchia sicula". Tale tribunale costituiva l'ultima istanza di giudizio in tutte le cause ecclesiastiche del regno ultra pharum, con tanto di divieto, per lo meno teorico, di appello a Roma¹⁵. Nel 1605 Paolo V se ne lamentava in questi termini con il nunzio a Madrid Giovanni Garsia Mellini: «in Sicilia s'hanno usurpato la monarchia, ch'è un tribunale quale rivede la cause ecclesiastiche per appellatione,

- ¹⁰ Tra il 1580 e il 1610 le pensioni cardinalizie comportavano una spesa tra i 35.000 e i 60.000 ducati annuali: T.J. Dandelet, *Spanish Conquest and Colonization at the Center of the Old World: The Spanish Nation in Rome, 1555-1625*, «The Journal of Modern History», 69 (1997), p. 493; M. Pattenden, *Electing the Pope in Early Modern Italy,* 1450-1700, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 46-47, 175. Sulla «incerta e difficile egemonia della Spagna» nelle elezioni papali durante il regno di Filippo II, cfr. M.A. Visceglia, *Morte e elezione del papa* cit., pp. 339-354.
- ¹¹ M. Pattenden, *Rome as a 'Spanish Avignon'? The Spanish Faction and the Monarchy of Philip II*, in P. Baker-Bates, M. Pattenden (eds.), *The Spanish presence in Sixteenth-Century Italy: Images of Iberia*, Ashgate, Farnham-Burlington, 2015, p. 73, che ribalta le tesi di T.J. *Dandelet, Spanish Rome (1500-1700)*, Yale University Press, New Heaven, 2001, già messe in discussione a suo tempo da M.A. Visceglia, *Vi è stata una "Roma spagnola"?*, «Roma moderna e contemporanea», a. XI, 1-2 (2003), pp. 313-323, ora in Ead., *La Roma dei papi*, Viella, Roma, 2018, pp. 199-211, e riprese in Ead., *Roma papale e Spagna* cit., pp. 30-34.
- ¹² G. Catalano, Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II, «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», serie IV, vol. XV (1954-55), parte II.
- ¹³ G. Dell'Oro, Il Regio Economato. Il controllo statale sul clero nella Lombardia asburqica e nei domini sabaudi, FrancoAngeli, Milano, 2007.
- ¹⁴ V. Cocozza, "Hombres de pecho y inteligencia en negocio de estado": il cappellano maggiore di Napoli tra Cinque e Seicento, in E. Novi Chavarria (a cura di), Ecclesiastici al servizio del Re tra Italia e Spagna (secc. XVI-XVII), numero monografico di "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 2 (2015), pp. 145-165.
- ¹⁵ F. D'Avenia, *La Chiesa del re. Monarchia e Papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII)*, Viella, Roma, 2015, pp. 25-30, a cui rimando anche per la bibliografia sul tema.

quelle che si doverebbono a questa corte [di Roma], et con questo mezzo non permettono che qua ne venghi veruna¹⁶.

Parallelamente ai negoziati, il viceré di Sicilia Marcantonio Colonna mise in atto un progetto di riorganizzazione delle magistrature del Regno e di definizione delle rispettive competenze, con l'obiettivo di rafforzare lo stesso istituto vicereale. Il progetto, già perseguito da uno dei suoi predecessori, Juan de Vega, faceva leva precisamente sul Tribunale della Regia Monarchia, che fu regolamentato per la prima volta in maniera sistematica con le *Nuove Ordinationi* del 1580 e con una prammatica del giugno 1582, riguardante le procedure da seguire in quel foro¹⁷.

Queste disposizioni avevano uno sfondo storico-giuridico di riferimento ben preciso, elaborato dal protonotaro del Regno di Sicilia Antonio Scibecca, incaricato dallo stesso viceré di uno studio da utilizzare durante i negoziati in corso con la Santa Sede¹⁸. Il giurista siciliano non solo collegava il privilegio della Legazia con le tradizioni giuridiche catalano-aragonese e gallicana, all'interno delle quali le prerogative statali sulla Chiesa avevano ampio spazio, ma fondava su questi presupposti storici anche l'autorità del viceré, «investito di un forte potere legislativo e giudiziario, con potestà derogatoria rispetto ai capitoli del Regno: che dovesse cioè essere *idem quod Rex* anche nella potestà legaziale»¹⁹.

Altra manifestazione visibile di questa preminenza in ambito ecclesiastico era il seggio riservato al viceré nelle cattedrali siciliane, posto di fronte a quello del vescovo e in posizione più elevata²⁰, tanto che il cardinale e arcivescovo di Palermo Giannettino Doria nella relazione della sua prima visita *ad limina* (1611) rivendicò agli occhi del pontefice il merito di aver elevato la cattedra episcopale «quasi al paro di

¹⁶ S. Giordano (ed.), *Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici, 1605-1621*, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 2003, vol. I, p. 330. In alcuni Stati italiani (Genova, Toscana, Napoli) un'analoga «funzione di mantenere all'interno dei confini statali la conflittualità locale, impedendo alla corte di Roma di ingerirsi per questa via negli affari interni dello Stato», assolsero spesso i tribunali dei metropoliti e delle nunziature: M. Cavarzere, *La giustizia del Vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale*, Pisa University Press, Pisa, 2012, p. 11.

¹⁷ M.T. Napoli, La Regia Monarchia di Sicilia. «Ponere falcem in alienam messem», Jovene, Palermo, 2012, pp. 326-333; L. Scalisi, Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e Seicento, Viella, Roma, 2004, pp. 17-22; G. Cesino Foglietta, Pragmaticarum Regni Siciliae, Apud Joseph Gramignani, Panormi, 1700, vol. III, pp. 47-53: Titulus VIII, De officio judicis Regiae Monarchiae eiusque praeminentia et jurisdictione, pragmatica I.

¹⁸ Lo stesso titolo, *Resolutiones septem dubiorum*, si riferiva proprio ai rilievi critici riguardanti la Regia Monarchia, avanzati in quell'occasione dalla delegazione pontificia.
¹⁹ M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia* cit., pp. 340-393 (citazione a p. 355).

²⁰ G. Zito, *Sicilia*, in Id. (a cura di), *Storia delle Chiese di Sicilia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, p. 66.

quella del viceré [...] il che si fece con superare molti difficultà et molti controversie²¹. Il che ovviamente non gli impedì di ristabilire le dovute "distanze" quando si ritrovò a ricoprire la massima carica di presidente del regno, come documentato da un'incisione del 1624 che rappresenta le esequie del viceré Emanuele Filiberto²².

Assieme alla Regia Monarchia il sovrano spagnolo, grazie a una concessione pontificia del 1487, godeva in Sicilia anche di un solido patronato ecclesiastico, che esercitava sui 10 vescovati del Regno (inclusa la sede di Malta ed esclusa quella di Lipari, direttamente soggetta alla Santa Sede) e su una trentina di abbazie tra le più ricche e antiche dell'isola, con annesso diritto di seggio nel braccio ecclesiastico del Parlamento²³. Di tali benefici il re disponeva di fatto con quasi completa libertà, contravvenendo molte volte al rispetto del privilegio detto dell'alternativa, che dal 1503 garantiva in teoria l'alternanza tra regnicoli e forestieri (siciliani e stranieri) nelle nomine dei rispettivi titolari²⁴. Regia Monarchia e patronato regio costituivano dunque in Sicilia i due pilastri del potere ecclesiastico del re, rafforzandosi mutuamente fino al punto di confondersi tra loro e venire considerati un tutt'uno, come capita di leggere anche in pubblicazioni relativamente recenti²⁵. La distinzione era invece ben chiara al *Consejo de Italia*, che in una consulta del 1685 ribadiva il diritto regio di presentazione su vescovati e abbazie in Sicilia.

²¹ Aav, Cc, Rd, vol. 617A, c. 188r.

²² F. D'Avenia, *Giannettino Doria. Cardinale della Corona spagnola (1573-1642)*, Viella, Roma, 2021, p. 149, e più in generale sul suo "equilibrismo giurisdizionale" tra Madrid e Roma, pp. 105-141, 177-212, 249-262.

²³ Sul patronato regio spagnolo e le nomine episcopali in Castiglia, Aragona e America, cfr. M. Barrio Gozalo, El Real Patronato y los obispos españoles del Antiguo Régimen (1556-1834), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 41-97; I. Fernández Terricabras, Felipe II y el clero secular cit., pp. 173-288; C. Hermann, L'Église d'Espagne sous le patronage royal (1476-1834). Essai d'ecclésiologie politique, Casa de Velázquez, Madrid, 1988; B. Albani, G. Pizzorusso, Problematizando el patronato regio. Nuevos acercamientos al gobierno de la Iglesia ibero-americana desde la perspectiva de la Santa Sede, in T. Duve (coord.), Actas del XIX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Berlín 2016, Editorial Dykinson, Madrid, 2017, vol. I, pp. 519-544; P. Castañeda Delgado, J. Marchena Fernández, La jerarquía de la iglesia en Indias: el episcopado americano. 1500-1850, MAPFRE, Madrid, 1992.

²⁴ F. D'Avenia, La Chiesa del re cit., pp. 21-26, 34-82.

²⁵ Cfr., per esempio, F. Renda, *Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, vol. I: *Dalle origini alla rivoluzione del Vespro*, Sellerio, Palermo, 2003, pp. 310-311, che sottolineando giustamente come la concessione delle Legazia apostolica abbia introdotto in Sicilia «una sorta di cesaropapismo in miniatura», ne fa però discendere come diretta conseguenza il fatto che «le diocesi divennero tutte di regio patronato; i vescovi e gli arcivescovi vennero consacrati dal papa su proposta del sovrano; uno dei tre bracci del Parlamento venne costituito solo da vescovi e abati».

haviendo sido los Reyes de Sicilia quien[es] las fundaron y dotaron de sus propias rentas y en el usso, costumbre y possessión de todo lo referido se halla Vuestra Magestad, y el Reyno lo tiene consentido en sus Parlamentos y ninguna de estas cossas depende del derecho de la Monarquía, que es otra regalía muy diversa de aquellos títulos²⁶.

Se si considera che in Sicilia dipendevano dal sovrano anche l'Inquisizione (formalmente dal 1487) e il Tribunale della Crociata – che come la prima garantiva foro privilegiato e protezione ai propri ufficiali sovrintendenti alla vendita della bolla omonima (una concessione pontificia risalente per la Sicilia probabilmente al 1497) e la cui presidenza era appannaggio dell'arcivescovo di Palermo²⁷ –, l'insieme delle prerogative regie in campo ecclesiastico non aveva paragoni con quelle godute a Milano e a Napoli. Nei due domini peninsulari, innanzitutto, il Sant'Uffizio competente era quello romano, essendo falliti i tentativi di instaurarvi l'Inquisizione *al modo di Spagna*, così come di estendervi il privilegio della bolla della Crociata con annesso foro²⁸; inoltre, le diocesi di nomina regia erano una minoranza (rispettivamente 1 su 9 e 25 su 146), senza dire che il Regno di Napoli era addirittura feudo del papa²⁹. Non sarà un caso

²⁶ Ahn, E, leg. 2170, s.d. ma 1685. Va ricordato che sempre in forza dell'Apostolica legazia, i sovrani di Sicilia potevano inviare visitatori regi nelle diocesi: F. D'Avenia, *La Chiesa del re* cit., pp. 34, 143-154.

²⁷ Sull'Inquisizione in Sicilia, cfr. V. La Mantia, Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia, Sellerio, Palermo, 1977; C.A. Garufi, Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia, Sellerio, Palermo, 1977; F. Renda, L'Inquisizione in Sicilia I fatti. Le persone, Sellerio, Palermo, 1997; M. Rivero Rodríguez, La Inquisición española en Sicilia (siglos XVI a XVIII), in J. Pérez Villanueva, B. Escandell Bonet (dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, vol. III: Temas y problemas, Biblioteca de Autores Cristianos y Centro de Estudios Inquisitoriales, Madrid, 2000, pp. 1033-1222; M.S. Messana, II Santo Uffizio dell'Inquisizione, Sicilia 1500-1782, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2012; G. Fiume, Del Santo Uffizio in Sicilia e delle sue carceri, Roma, Viella, 2021; sulla bolla e tribunale della Crociata, cfr. R. Manduca, La Sicilia, la Chiesa, la storia. Storiografia e vita religiosa in età moderna, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2012, pp. 135-159.

²⁸ M. Rivero Rodríguez, Felipe II y el gobierno de Italia, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 1998, pp. 84-92; A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Einaudi, Torino (II ed.), 2009, pp. 65-75; M.C. Giannini, Religione, fiscalità e politica: i tentativi di introdurre la bolla della crociata a Napoli nel XVII secolo, in F. Cantù (a cura di), I linguaggi del potere nell'età barocca, vol. I: Politica e religione, Viella, Roma, 2009, pp. 319-356.

²⁹ S. Giordano (ed.), *Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma, 2006, p. LIII; A. Borromeo, *La Corona spagnola e le nomine agli uffici ecclesiastici nello Stato di Milano da Filippo II a Filippo IV*, in P. Pissavino, G. Signorotto (a cura di), *Lombardia Borromaica*, *Lombardia Spagnola*, 1554-1659, Bulzoni, Roma, 1995, vol. II, pp. 553-578; M. Spedicato, *Il mercato della mitra*. *Episcopato regio e privilegio dell'alternativa nel regno di Napoli in età spagnola (1529-1714)*, Cacucci, Bari, 1996, pp. 9-18; I. Mauro, *Un'élite "cattolica"? Mobilità dei vescovi*

che in un mazzo di carte da gioco prodotto in Francia negli anni '60 del XVII secolo e destinato al mercato inglese, la Sicilia venisse rappresentata assieme con Sardegna e Maiorca (ricordo dell'antica e comune dipendenza dal regno di Aragona) come III di quadri, cioè i denari o i diamanti, probabile riferimento ai tesori americani³⁰. Questo seme comprendeva i principali territori e *reinos* della Monarchia ed era naturalmente "coronato" dal re di Spagna (K), mentre Milano e Napoli occupavano rispettivamente la posizione IX e Q di fiori, dominati da «The pope» (K)³¹.

Ouesta siciliana Chiesa del re trova una significativa caratterizzazione anche nella rappresentazione geo-politica della celebre Europa in forma virginis, apparsa per la prima volta in una incisione tedesca del 1537 e riprodotta nelle numerose edizioni della Cosmographia universalis di Sebastian Münster dal 1544 in avanti, così come nell'Itinerarium Sacrae Scripturae di Heinrich Bünting (1588)³². La Sicilia coincide infatti proprio con il globus crucigerus, simbolo della preminenza dell'ordine spirituale su quello temporale. che nell'incisione di Wierix costituisce l'oggetto di contesa tra Filippo II e Gregorio XIII. Si tratta di un suggestivo (anche se quasi certamente involontario) rimando all'isola come palcoscenico privilegiato degli scontri giurisdizionali tra Spagna e Roma in ambito ecclesiastico, mentre poco convincente mi pare l'interpretazione filoromana fornita dal letterato Anton Francesco Doni nei suoi Mondi (1568): «la Sicilia è un mondo in forma di palla, ed è in mano allo stato di Napoli, come quel regno che fa della Sicilia a suo modo», mentre Roma corrispondeva alla «vena maestra del braccio» d'Italia, che «risponde per tutte le vene, e il corpo nostro, per la virtù del salasso, riceve d'infinite gravi malattie la sanità»33.

 $regi\ del\ Regno\ di\ Napoli\ (1554-1707),$ in E. Novi Chavarria (a cura di), $Ecclesiastici\ al\ servizio\ del\ Re\ cit., pp. 25-43.$

³³ A.F. Doni, *I Mondi e gli Inferni*, a cura di P. Pellizzari, Einaudi, Torino, 1994, p. 50.

³⁰ La Sardegna presentava altre analogie con la Sicilia: non solo, infatti, vi aveva giurisdizione il Sant'Ufficio spagnolo, ma tutte e 7 le sue diocesi erano di patronato regio (dal 1531) ed erano rappresentate nel proprio "stamento" ecclesiastico del Parlamento locale: S. Caredda, Vescovi regi e linguaggio del potere nella Sardegna spagnola. La committenza artistica di Diego Fernández de Angulo (1632-1700), in E. Novi Chavarria (a cura di), Ecclesiastici al servizio del Re cit., pp. 73-97.

³¹ SnAhn, Fernán Nuñez, C.4, D.29; A. Chamorro Malagón (coord.), *Tesoros ocultos. Fondos selectos del Museo del Greco y del Archivo de la Nobleza*, catalogo della mostra (Toledo, Hospital Tavera, 22 giugno-31 dicembre 2007), Ministerio de Cultura, Madrid, 2007, pp. 233-234.

³² A. Prosperi, *Europa «in forma virginis»: aspetti della propaganda asburgica del '500*, in Id. (ed.), America e apocalisse *e altri saggi*, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 1999, pp. 139-150.

2. Romsa *versus* Madrid: le due guerre dei vicari apostolici (1601-04, 1630-32)

Paradossalmente, tuttavia, l'abbondanza di poteri ecclesiastici controllati dalla Corona in Sicilia non costituiva di per sé un freno alla proliferazione di controversie giurisdizionali tra i fori del regno: ogni tribunale cercava infatti di mettere la sua *falcem in alienam messem*, allargando le proprie prerogative su reati e imputati³⁴. Questi ultimi, molto spesso chierici, erano ben coscienti di questa competizione e cercavano, spesso con successo, di approfittarne a proprio vantaggio, a volte arrivando a coinvolgere congregazioni e tribunali romani. In tal modo si contravveniva al divieto di appello *extra regnum* tutelato dalla Legazia apostolica e si apriva la cosiddetta "porta di Roma" Va da sé che tutto ciò si traducesse in un ostacolo agli sforzi dei vescovi tridentini per disciplinare il proprio clero. Per questa via, infatti, si producevano

quell'inconvenienti che altre volte [...] si hanno visto succedere nelle persone ecclesiastiche di questo Regno con impegnare dopo la Santità di nostro Signore e la S. Sede apostolica a defender quel che non è stato né sua intentione né suo ordine, però cose emanate per passione di parti e per dimentichezza de Ministri ordinarii de tribunali³⁶.

In determinati frangenti, invece, la Santa Sede tentò ben consapevolmente di intaccare la potestà ecclesiastica dei sovrani, inviando commissari (o delegati) e vicari apostolici in diocesi litigiose (vescovo contro comunità cittadine). Le conseguenze di tali ingerenze – tali per lo meno agli occhi della Corona spagnola – sono ben sintetizzate fin

³⁴ L'espressione è utilizzata da Alfonso il Magnanimo in una prammatica del 1428, nella quale ordinava alle autorità laiche, regie e feudali, «di non osteggiare la giurisdizione ecclesiastica – giacché spesso e volentieri essi ponevano "falcem in alienam messem"»: M.T. Napoli, *La Regia Monarchia di Sicilia* cit., p. 74.

³⁵ M. Mancino, G. Romeo, Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 129-35. Qualcosa di molto simile accadeva in Spagna con i capitoli cattedrali e gli ordini religiosi, i cui agenti «obtienen, con una facilidad que no deja de ser significativa, que la Rota romana impida a cualquier otro juez intervenir»: I. Fernández Terricabras, Felipe II y el clero secular cit., p. 371. Per un interessante caso siciliano di «ingorghi giurisdizionali» che negli anni '20 del '600 coinvolsero la Congregazione dell'Immunità (vedi documento citato alla nota successiva), i tribunali romani della Rota e dell'Uditore della Camera, e quelli siciliani della Regia Monarchia, dell'Inquisizione, della Crociata e dell'arcivescovo di Messina, cfr. F. D'Avenia, La Chiesa del re cit., pp. 129-138.

³⁶ Aav, Ci, Acta 1627, settembre-novembre, Relatione del successo del negotio delli preti di Randazzo nelle carceri arcivescovali di questa città di Messina e delli disturbi di giurisdittione fra il giudice della Monarchia di quel Regno et l'arcivescovo di detta città così sopra il sudetto fatto come li altri che si dà al medesimo signor cardinal Barberino et alla sacra Congregatione alli quali toccarà conoscere et essaminare le sudette cause.

dal suo titolo in un *Discurso* anonimo redatto in occasione di alcune controversie scoppiate all'inizio degli anni '30 del '600 in tre diocesi (Messina, Catania e Agrigento), «en el qual se muestran las utilidades que saca Roma, y jurisdicción que gana, y los perjuicios que se siguen a la Magestad del Rey N.S. y como Rey y como Patrón, y como legado nato, y a su Legacía en dicho Reyno»³⁷.

I primi casi citati nel documento risalgono in realtà già al secolo precedente: nel 1531 un commissario era stato inviato da Roma per raccogliere informazioni contro il vescovo di Siracusa, mentre nel 1587 il vescovo di Capri, Francesco Luparolo, era stato nominato vicario della diocesi di Catania con un salario di 400 scudi d'oro e diritto di residenza nel palazzo episcopale³⁸. La ragione del secondo provvedimento era quella di incunearsi nella dura disputa sul governo della diocesi (usurpazione di giurisdizione e rendite) che da anni vedeva opposti il vescovo titolare, Vincenzo Cutelli (1577-89), e il suo vicario Matteo Saminiati. I due si erano appellati per la soluzione delle controversie a Roma e non alla Regia Monarchia, come avrebbero dovuto in forza della Legazia apostolica. Nel frattempo la situazione era infatti precipitata con una escalation di arresti arbitrari praticati da chierici armati, scomuniche, insulti e accuse infamanti³⁹, come quelle lanciate contro lo stesso Saminiati «de haver strupado monjas y cometido el pecado nefando»⁴⁰. Nello stesso rescritto papale della nomina di Luparolo si richiedeva la presenza a Roma del vescovo Cutelli «por quitar ocassión de mayores inconvenientes»⁴¹. Di fatto si sostituiva fisicamente un prelato nominato da Filippo II con un altro scelto dal papa⁴².

Fu tuttavia nei primi anni del secolo seguente (1601-04) quando si scatenò un sistematico attacco al patronato regio da parte di Roma, con ben 7 diocesi su 9 nelle quali la Santa Sede tentò, a volte con successo, di introdurre vicari apostolici, approfittando di una fortunata coincidenza di eventi: due vescovi assenti (Agrigento e Monreale), rispettivamente residenti a Madrid e a Roma, dove il secondo fu creato poco dopo cardinale e bibliotecario vaticano⁴³; tre sedi vacanti

³⁷ Ags, Sp, leg. 1510, s.d. ma 1632, da qui in avanti Discurso.

³⁸ Ivi, esecutoria di nomina di vicario apostolico (Palermo, 30 aprile 1587).

³⁹ Ivi, decreto di scomunica del vicario Saminiati (Catania, 21 gennaio 1585); vescovo di Catania ai vicari foranei (Catania, lo stesso giorno); vicario Saminiati ai giurati di Catania e ai giurati e clero di San Filippo (Catania, 24 e 25 gennaio 1585).

⁴⁰ Ivi, Cifuentes de Heredia, presidente del Tribunale della Gran Corte, al conte di Briatico, presidente del regno (Catania, 1 e 8 febbraio 1585), ma cfr. anche conte di Briatico a Filippo II (Messina, 14 febbraio 1585).

⁴¹ Ivi, viceré Alba de Liste a Filippo II (Palermo, 5 maggio 1587).

⁴² Sul conflitto tra il vescovo Cutelli e l'oligarchia locale, cfr. L. Scalisi, Obbedientissime ad ogni ordine. *Tra disciplina e trasgressione: il monastero di Santa Lucia di Adrano. Secoli XVI-XVIII*, Domenico Sanfilippo Editore, Catania, 1998, pp. 48-55.

⁴³ «Y que el [arzobispo] de Monrreal se venga, que ya es escandalo intolerable que su

(Catania, Mazara e Siracusa); due vescovi anziani e incapaci per il governo della diocesi (Palermo e Messina)⁴⁴. Non a caso, Filippo III nel dicembre 1603 manifestava la sua preoccupazione al presidente del Consiglio d'Italia e all'ambasciatore spagnolo a Roma:

a la mira están en Roma para embiar a esse reyno vicarios apostólicos con pequeña occasión que se offrezca en el de vacante de obispados; [vicarios apostólicos] tales como no penden de mi mano, por la mayor parte perturban y inquietan la buena orden que está asentada en las cosas, quiçá con fin de pensar que ganarán por esta vía con su Sanctitad⁴⁵.

Lo stesso sovrano nel marzo 1604 si lamentava anche con il viceré di Sicilia, duca di Feria, del fatto che non solo la Santa Sede, e non lui (come da consuetudine), aveva concesso ai due vescovi assenti la licenza per allontanarsi delle rispettive diocesi, ma per di più aveva aggiunto nel documento

las cláusulas que allá [Roma] les a pareçido embiando vicario; los que vienen a este officio son pretensores y en aquella corte siempre [h]an tenido mala satisfaçión de las regalías de V. Md en cossas eclesiásticas, y todo lo quieren traer a disputación y como son pretensores hazen mala relaçión y indignan a los ministros y siempre embaraçan a los visorreyes⁴⁶.

Da parte sua, Filippo III proponeva due differenti soluzioni: la prima, sebbene parziale ed emergenziale, consisteva nel nominare come vicari

ambiçión sea tan grande que se haga vezino de Roma sin acordarse que tiene almas a su cargo y [...] deve de gastar con ellas las rentas que su buena fortuna le [h]a dado»: Ags, Sp, leg. 1510, viceré duca di Feria a Filippo III (Palermo, 12 marzo 1604). Si trattava di Luis III de Torres (1588-1609), nipote di Luis II e zio di Cosimo (anche lui cardinale nel 1622), che furono pure arcivescovi di Monreale, rispettivamente nel 1573-83 e nel 1634-42. Su questa dinastia di prestigiosi ecclesiastici e vescovi (altri due furono arcivescovi di Salerno), discendenti da una famiglia di origine conversa di Malaga con strette relazioni nella Curia romana, cfr. F. D'Avenia, *Obispos españoles en Sicilia: origen judeoconverso y acción pastoral "tridentina" (siglos XVI-XVII)*, «Manuscrits. Revista d'història moderna», 41 (2020), pp. 72-77. Sulle cause dell'assenza del vescovo di Agrigento, Juan Orozco de Covarrubias (1594-1606), anche lui di origine conversa, chiamato a Roma in vista di un trasferimento di sede (Guadix, in Spagna), dopo anni di pesantissimi conflitti con il capitolo cattedrale e la nobiltà locale, compreso da ultimo un tentativo di assassinio, cfr. ivi, pp. 82-85.

⁴⁴ Le due restanti diocesi che in quel momento non presentavano analoghi problemi, Cefalù e Patti, erano però anche le più piccole di dimensioni e povere di rendite: Ags, Sp, leg. 1319, Reasumpto breve de las rentas de los obispados, abadías y los demás beneficios del Real Patronazgo de su Magestad que ha hallado y procurado descubrir el arcediano Phelipe Iordi, visitador general de todo el Reyno en la visita que començó a los nueve de hebrero 1604 y acavó en dos de junio de 1606.

⁴⁵ Ags, Sp, leg. 1510, Filippo III al presidente del Consiglio d'Italia Fernández de Velasco e all'ambasciatore duca di Escalona (Madrid, 5 dicembre 1603).

⁴⁶ Ivi, viceré Feria a Filippo III (Palermo, 26 marzo 1604).

prelati siciliani, affidando tale scelta ai corrispondenti arcivescovi metropolitani⁴⁷: la seconda, più radicale e duratura, e infatti di più complicata attuazione, prevedeva invece di poter contare su vescovi che «sean hombres suficientes y asistan en sus yglesias de propósito y como verdaderos desponsados, 48. Il re, tuttavia, aggiungeva una terza possibilità nel caso di vescovi che «por enfermedad o otros accidentes» fossero inabili al governo della diocesi, cioè quella di nominare dei coadiutori⁴⁹. Fu quanto tentato a Palermo, dove l'arcivescovo Diego de Haedo per più di dieci anni (dal 1596 al 1608) «no hubo forma de persuadirle» ad accettare un coadiutore con futura successione, nomina che egli contestò presso la Sede romana. Il papa Clemente VIII, convinto che Haedo «cumple con la obligación de su officio (por muy viejo que sea) [...] no quiso passarla y assí no tuvo effecto aquello»⁵⁰. Solo con il nuovo pontefice (e non casualmente, credo) e giusto alcuni mesi prima della morte dell'arcivescovo, fu finalmente ratificata una nuova presentazione a favore del menzionato cardinale Giannettino Doria, che avrebbe retto la diocesi fino al 1642, anno della sua morte⁵¹.

Roma cercò anche per altre vie di ridimensionare il patronato regio siciliano: vincolare alle emissione delle rispettive bolle apostoliche le concessioni di dignità e prebende di alcune chiese cattedrali, fino a quel momento gestite in proprio dai presuli⁵²; modificare le clausole di

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ Ivi, viceré Feria a Filippo III (Palermo, 12 marzo 1604). La questione dei trasferimenti di sede, il cosiddetto «carrusel de los obispos», particolarmente frequenti proprio nel corso del '600, fu oggetto di ampio dibattito teologico (lasciare una diocesi per un'altra configurava una sorta di "adulterio episcopale") ed economico (i costi finanziari di questa girandola di prelati, emissione di bolle apostoliche e rendite delle sede vacanti, erano infatti a tutto vantaggio della Camera apostolica): M. Barrio Gozalo, El Real Patronato y los obispos españoles cit., pp. 166-173. Per il caso siciliano, cfr. F. D'Avenia, El carrusel de los obispos. Redes eclesiásticas en la Monarquía católica, in A. Jiménez Estrella, J.J. Lozano Navarro, F. Sánchez-Montes González (eds.), Urdimbre y memoria de un imperio global. Redes y circulación de agentes en la Monarquía Hispánica, Editorial Universidad de Granada, Granada, 2023, pp. 551-571.

⁴⁹ Ags, Sp, leg. 1510, Filippo III al viceré Feria (Valladolid, 7 agosto 1604).

⁵⁰ La nomina di coadiutore era stata fatta nel 1602 nella persona del cardinale Terranova, il siciliano Simone Aragona Tagliavia. Si trattava del fratello di Carlo, duca di Terranova, il celebre *magnus siculus*: F. D'Avenia, *Gianettino Doria* cit., pp. 87-92, 105-107; L. Scalisi, "Magnus Siculus". La Sicilia tra impero e monarchia (1513-1578), Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 119-120.

 $^{^{51}}$ Cfr. le consulte del Consiglio d'Italia in Ags, Sp, libro 777, cc. 8r-9v (Valladolid, 26 ottobre 1601); cc. 12rv, 15v (Valladolid, 12 luglio 1602); libro 778, cc. 93r-94r (Madrid, 9 marzo 1607).

⁵² Ags, Sp, leg. 1510, Filippo III al presidente del Consiglio d'Italia (Madrid, 5 dicembre 1603). Per esempio, «el Datario scriviò una carta al arçobispo de Palermo para que no diese la colaçión de la chantría al licenciado Andrés Nieto», giustificando il diniego con il fatto che le principali dignità «después de la Pontifical no tocan a los ordinarios por ser reservadas a su Sanctitad»: ivi, viceré Feria a Filippo III (Palermo, 12 marzo 1604); Filippo III all'ambasciatore Escalona (Valladolid, 7 agosto 1604).

quelle altre bolle che ratificavano le presentazioni regie⁵³; sostituire la via dei brevi apostolici con quella di «cartas misivas», così da aggirare l'autorizzazione dei provvedimenti romani riguardanti il regno tramite l'exequatur⁵⁴. Quella che potrebbe definirsi come la prima guerra dei vicari apostolici tra Roma e Madrid si concluse comunque senza esiti tra il 1604 e il 1608, con la nomina quasi contemporanea dei nuovi vescovi nelle diocesi interessate (unica eccezione Monreale nel 1612), a seguito della morte dei loro predecessori (solo ad Agrigento si trattò di trasferimento)⁵⁵.

Si trattò però solo di una tregua, dato che 25 anni dopo, tra il 1630 e il 1632, la contesa si riaprì. Questa volta l'occasione fu offerta dagli «excesos» dei vescovi di Messina, Catania e Agrigento, che erano entrati in aspro conflitto con le rispettive comunità locali. Particolarmente gravi erano le accuse contro il primo, Biagio Proto de Rubeis (1626-46), già vicario generale a Mazara e poi uditore del nunzio a Madrid: estorsione (5000 onze tra il 1627 e il 1629), arresti e detenzioni arbitrarie, usura, falsificazione di atti processuali, simonia e corruzione. Erano addebiti che si spiegavano probabilmente come reazione all'intransigenza con la quale il prelato aveva difeso la sua giurisdizione (un'altra accusa inverosimile era che fosse a capo di 2000 persone tra familiari e ufficiali episcopali). Gli «excesos» imputati a Innocenzo Massimi, vescovo di Catania (1624-33), e Francesco Traina, vescovo di Agrigento (1627-51), erano analoghi: abuso nella gestione del patrimonio della diocesi, illeciti procedimenti giudiziari ed estorsione di elemosine. Traina, in particolare, aveva concesso a un nipote la titolarità della tesoreria della cattedrale, contrastando la nomina di altra persona a quella posizione da parte della Santa Sed e^{56} .

I tre prelati furono convocati a Roma per giustificare la loro condotta e nel frattempo un visitatore o commissario apostolico, il vescovo di Martirano Luca Cellesi, e un vicario apostolico, il vescovo di Oppido Giambattista Pontano, venivano inviati in Sicilia, rispettivamente nell'agosto 1630 e nel gennaio 1632, per condurre inda-

⁵³ «Las cláusulas nuevas que an yntroduçido a las [bullas de las] presentaçiones de V. M.d son que no se dize *praecedente praesentacione*, sino *accedente consensu Philippi Regis Catholici*, y se recatan de las palabras que muestran patronadgo (sic)» (il corsivo è mio): ivi, viceré Feria a Filippo III (Palermo, 12 marzo 1604).

⁵⁴ Ivi, Filippo III all'ambasciatore Escalona (Valladolid, 7 agosto 1604).

⁵⁵ P. Gauchat, *Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi*, vol. IV, Librariae Regensbergianae, Regensburg, 1935, pp. 73 (Agrigento), 141 (Catania), 235 (Mazara), 239 (Messina), 249 (Monreale), 272 (Palermo), 325 (Siracusa).

⁵⁶ S. Fodale, *Il coltello nella carne: proteste antiepiscopali nel primo Seicento siciliano*, in I. Zilli (a cura di), *Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa. Dal Medioevo al Seicento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995, pp. 407-434; F. D'Avenia, *La Chiesa del re* cit., pp. 134-136.

gini su Proto e Massimi⁵⁷. Quest'ultimo riuscì però a evitare che si avviassero quelle nei suoi confronti e rientrò a Catania, dove morì poco dopo (agosto 1633), mentre il vescovo di Agrigento «componió con la Cámara [apostólica] en ocho mil ducados, y se volvió a su Iglesia»⁵⁸, lasciando come unico imputato l'arcivescovo di Messina.

La nomina del commissario apostolico Cellesi fu molto contrastata e diede luogo a uno scontro tra i funzionari della Monarchia coinvolti nella questione: da una parte il viceré Albuquerque e i ministri siciliani, in primo luogo il giudice della Regia Monarchia Pedro de Nevla, nemico personale dell'arcivescovo di Messina; dall'altra l'ambasciatore ordinario a Roma, cardinale Borja, il presidente del Consiglio d'Italia, conte di Monterrey (che dal 1628 al 1631 fu anche ambasciatore straordinario a Roma)⁵⁹, e il "viceré-ombra" di Sicilia, il potentissimo cardinale Doria (che con Borja era imparentato)⁶⁰. Era stato proprio quest'ultimo, sulla base di «avisos que se me embían de Roma y de persona de consideración», a informare il valido Olivares che «de aquella corte se ha determinado de embiar visitador apostólico a este Revno para toda la gente ecclesiástica, ansí para saver las rentas ecclesiásticas del Reyno como para las costumbres personales v administración de la justicia v gobierno⁶¹. Non ostante l'ambasciatore Borja si lamentasse con Albuquerque dei gravi inconvenienti che ciò avrebbe comportato per la giurisdizione del Tribunale della Regia Monarchia, «el qual como a V.E. es tan notorio es aquí [en Roma] tan odiosso y mal visto que harán quanto pudieren para deshazerle, o por lo menos diminuirle», il viceré era costretto ad ammettere che a lui come agli altri ministri del regno sembrava «necessario y forzoso el visitador, y que sin él no podían tener castigo los excessos destos prelados»62.

⁵⁷ Le diocesi di Martirano e di Oppido, così come quella di Capri menzionata per la controversia catanese del 1587, ricadevano nei confini del regno di Napoli e non erano naturalmente soggette al regio patronato, ma direttamente alla Santa Sede.

⁵⁸ Discurso, c. 11r.

⁵⁹ Á. Rivas Albadalejo, *La embajada extraordinaria del VI conde de Monterrey en Roma (1628-1631). Instrumentos de delegación del poder real y líneas generales de su actuación política*, in D. Aznar, G. Hanotin, N.F. May (eds.), À la place du roi. Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVI^e-XVIII^e siècles), Casa de Velázquez, Madrid, 2015, pp. 87-110.

⁶⁰ F. D'Avenia, Giannettino Doria cit., pp. 78, 139.

⁶¹ Ags, Sp, libro 722, cc. 279v-280v, cardinale Doria a Olivares (Palermo, 13 luglio 1630).

⁶² Ivi, cc. 274r-278r, consulta del Consiglio d'Italia (Madrid, 30 settembre 1630).

3. Un'apologia del Patronato regio

La controversia diede luogo, come detto, al lungo Discurso sobre la nueva introdución de Vicarios Apostólicos en el Reyno de Nápoles contra los obispos del Reyno, y que oy se pretente estender en aquel de Sicilia, en el qual se muestran las utilidades que saca Roma, y jurisdición que gana, y los perjuicios que se siguen a la Magestad del Rey N.S. y como Rey y como Patrón, y como legado nato, y a su Legacía en dicho Reyno. Non è questa la sede per un'analisi dettagliata del documento, ma alcuni dei suoi contenuti più significativi meritano di essere approfonditi.

Preliminarmente, si ponevano in evidenza i danni provocati dal pluralismo giurisdizionale, appellandosi paradossalmente all'autorità del *De Regis institutione et disciplina* (1571) di Jerónimo Osório, el «Cicerone portugués», vescovo di Sylves (poi Faro) in Algarve (1564-80), che visse i suoi ultimi anni di vita a Roma sotto la protezione di Gregorio XIII, l'invidioso pontefice dell'incisione di Wierix:

la destrución total de la República nace de la perturbación de los officios, y en especial de que las potestades seglares y ecclesiásticas se metan los unos en la jurisdición de los otros [ponere falcem in alienam messem] y querer cada qual manijar y esercer lo que no es suyo y no dando lo que es de Cesar a Cesar y lo que es de Dios a Dios⁶³.

Per l'anonimo autore del *Discurso* l'invio di vicari apostolici in Sicilia da parte della Santa Sede non era altro che un esplicito attacco al patronato regio, iniziando dall'usurpazione di nomine e rendite episcopali:

Con este fundamento de estado de que la dicha colacción y provisión fuese libre han siempre caminado los de Roma, y procurado por todos los caminos de alcançarla. Ansí como por lo contrario los Reyes han también procurado de conservar los Patronazgos para que los dichos obispos sean puestos de su mano, y dependientes dellos, y no de los de Roma para el efecto susodicho⁶⁴.

Già durante il Concilio di Trento, per altro, Roma aveva cercato «que se quitasen todos los Patronazgos que tenían los reyes, príncipes y seglares en los obispados, abadías y beneficios y se reduziesen a ser de libre colación y disposición del Pontífice», ma l'opposizione dei «patronos» lo aveva impedito e «por esto en España, en las Indias y en Sicilia absolutamente no entra obispo, ni persona ecclesiástica en las dignidades del Real Patronazgo si no el que presenta y nombra su

⁶³ Discurso, c. 1r.

⁶⁴ Ivi, cc. 1v-2r.

Magestad»⁶⁵. Non solo, ma negli stessi «Reynos de España, Sicilia, Indias, y otros estados [...] no hay aún ejemplo ni olor de semejante introdución» di vicari apostolici⁶⁶. Era questa un'interessante combinazione tra l'isola della Legazia apostolica e il Nuovo mondo, uniti sotto la comune appartenenza politica alla Monarchia cattolica, confermata a distanza di secoli da Von Pastor, quando affermò che «fa riscontro al patronato spagnuolo in America la teoria della "Monarchia Sicula"»⁶⁷. Fallito il tentativo tridentino di ridimensionamento del patronato regio, i pontefici avevano quindi non solo escogitato l'escamotage dell'invio dei vicari apostolici, ma miravano a farne pagare i costi alla diocesi interessata, assegnando sulle sue rendite una pensione a loro favore, «bautizandola salario, y el obispo que proveyó el rey con tanto acuerdo viene a quedar arrimado a una parte»⁶⁸.

Era esattamente ciò che stava accadendo in Sicilia con

arrimar los obispos pastores y estraellos de sus iglesias y govierno y plantar otros mercenarios con título de vicario apostólico, y quitando indirecte el Patronazgo del Rey, y tener ministros suyos y Nuncios en Sicilia con el mismo título de vicario en perjuicio de la legacía⁶⁹.

Come proseguiva il *Discurso*, attraverso la nomina di vicari apostolici la Santa Sede aveva messo in discussione tre pilastri del diritto: i sacri canoni (compresi gli stessi decreti tridentini), l'istituto dell'*exequatur* e il privilegio della Legazia apostolica. In forza dei primi, infatti,

⁶⁵ Ibidem. Il Concilio non poteva di fatto riuscire a «riformare radicalmente la procedura di provvisione e nomina dei benefici maggiori [i vescovati innanzi tutto] perché questa era legata a questioni politiche»: M. Faggioli, La disciplina di nomina dei vescovi prima e dopo il concilio di Trento, «Società e Storia», 92 (2001), p. 239. Non è un caso che la cosiddetta "riforma dei principi", dibattuta nell'ultima fase dell'assemblea tridentina, «niente affermava [...] circa il diritto delle autorità secolari di nominare gli ecclesiastici di rango elevato»: J.W. O'Malley, Trento. Il racconto del Concilio, Vita e Pensiero, Milano, 2013, p. 202; cfr. anche pp. 200-201, 205-206; G. Alberigo et al. (a cura di), Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2002, pp. 795-796. Per una bibliografia sulla riforma dei principi e il suo sostanziale fallimento, cfr. F. D'Avenia, Political Appointment and Tridentine Reforms: Giannettino Doria, Cardinal Archbishop of Palermo (1608-1642), in W. François, V. Soen (eds.), The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1545-1700), vol. II: Between Bishops and Princes, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen, 2018, p. 297.

⁶⁶ Venezia, Toscana, Savoia e altri «potentados» non permisero nemmeno «en la boca se tomase tan semejante platica», sebbene dentro il loro confini non fossero comprese diocesi di patronato regio, e per di più non consentivano al pontefice di nominarvi vescovi stranieri, garantendosi in tal modo la piena fedeltà dai presuli eletti: *Discurso*, cc. 3v-4r.

⁶⁷ L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo*, vol. XIII, Desclée & C. Editori Pontifici, Roma, 1961, p. 734.

⁶⁸ Discurso, c. 2v.

⁶⁹ Ivi, c. 4rv. L'assenza di un nunzio pontificio in Sicilia era un'altra importante differenza in termini di legami con la Sede romana rispetto al regno di Napoli.

sarebbe stato legittimo convocare i tre vescovi a Roma solo per gravi delitti criminali, come eresia e lesa maestà, che erano riservati al papa assieme alla facoltà di privazione della diocesi⁷⁰. Proprio per garantire il rispetto dell'obbligo di residenza e mettere i vescovi al riparo dall'«odio y bengança» di alcuni dei loro fedeli, il Concilio aveva stabilito che i processi in cui fossero stati imputati si celebrassero «en la dicha Provincia y Reyno» da parte di metropoliti, nunzi o legati (quest'ultimo era il caso siciliano) e concili provinciali⁷¹: interpretazione per lo meno parziale del controverso decreto che non era arrivato di fatto, come sottolineato nello stesso *Discurso*, a stabilire la residenza episcopale come obbligo *de iure divino*⁷².

In ogni caso, nulla di tutto ciò si era applicato ai tre vescovi di Messina, Catania e Agrigento, anzi essi erano stati convocati in Curia

por antojo de un ministro de Roma por torcidor de que aquel obispo acude al servicio del Rey en cosa que no perjudica a la iglesia (como [h]a sucedido al Arçobispo de Mecina) [...] sin más ni más, valiéndose desto por pretestos y capa, con una carta misiba que escriva un ministro del Pontífice a qualquier obispo en dos renglones diciendo: V.S. se parta luego de su obispado y venga en Roma que ansí lo manda su Santitad, y esto sin saberlo el rey, ni sus ministros y sin presentarse la dicha carta al exequatur, y después plantarle otro obispo con título de vicario apostólico, es cosa que ni el derecho divino, positivo, ni político lo permite⁷³.

C'era in realtà molto di più, soprattutto in merito alle indagini sull'arcivescovo di Messina: per un anno lo avevano trattenuto a Roma

⁷⁰ Su questo, cfr. E. Bonora, *Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 150-164, 179-195, 207-213.

⁷¹ Anche in questo caso il privilegio della Legazia apostolica "differenziava" la Chiesa siciliana, impedendo, per lo meno di fatto, la convocazione dei suddetti concili, che riunivano il clero della sede metropolitana e delle sue suffraganee: F. D'Avenia, La Chiesa del re cit., p. 126. Una ventina ne furono celebrati invece nel regno di Napoli nel quarantennio successivo al Concilio di Trento. Seguì «una lunga stasi seicentesca», interrotta solo nel 1699 da un altro concilio della provincia ecclesiastica di Napoli. Un'analoga stagione di fioritura conciliare, che coinvolse la sede di regio patronato di Vigevano, si ebbe nella Milano di Carlo Borromeo con sei adunanze tra il 1565 e il 1582, cui ne seguì però solo un'altra (1609): G. Greco, La Chiesa in Italia nell'età moderna, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 6, integrato per il regno di Napoli con P. Caiazza, Tra Stato e Papato. Concili provinciali post-tridentini (1564-1648), Herder, Roma, 1992, p. 66. In generale, comunque, «dalla conclusione di Trento alla promulgazione del codice di diritto canonico del 1917, è possibile contare circa 250 concili provinciali per le 90 province ecclesiastiche che esistevano all'epoca di Trento e questo dato rappresenta circa il 2% dei concili che sarebbero dovuti essere convocati»: M.T. Fattori, Sinodi, assemblee, convegni ecclesiali, in A. Melloni (a cura di), Cristiani d'Italia. Chiese, società, stato, 1861-2011, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, p. 1023.

⁷² R. Po-chia Hsia, *La Controriforma. Il mondo del rinnovamento cattolico*, il Mulino, Bologna, 2009 (II edizione), pp. 26-27, 33-34; A. Prosperi, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino, 2001, pp. 81-85.

⁷³ Discurso, c. 6v.

senza notificargli le accuse, non ostante «haverse hincado de rodillas ante muchos cardenales y aún con lágrimas», finché il conte di Monterrey, con l'aiuto dello stesso estensore del Discurso, si rese conto che il vero obiettivo era quello di inviare un vicario apostolico e protestò con il segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari, monsignor Fagnano. Questi, «viendo que el intento de Roma se descubría», fece in modo di modificare il titolo di Cellesi da visitatore in commissario, «pero con orden secreta, como los efectos han mostrado de esercer toda la jurisdicción que pudiese en Sicilia por tener actos positivos». Il commissario, infatti, «acquirió y asentó tanto actos positivos quanto el mismo Baronio no se soñó y se sabe la fiesta que desto se ha hecho en Roma y la admiración de que se haya permitido», mentre il giudice della Regia Monarchia de Neyla, «ciegado de la pasión contra los obispos», arrivò a scrivere al re che appoggiava incondizionatamente l'operato del Cellesi. Inoltre, l'arcivescovo di Messina fu convocato a Roma senza che il suo processo davanti alla Congregazione dei Vescovi e Regolari fosse stato «substanciado»⁷⁴.

Nel frattempo, il commissario apostolico Cellesi era arrivato a Messina, dove si fermò per 11 mesi, con un salario giornaliero di più di 25 scudi, «incluso lo del escribano de la causa», ed esercitando la facoltà di «pequisidor delegado y juez de comisión» contro reati non di sua competenza, considerato che nella sua lettera d'incarico essi non erano dettagliati né «en genere ni en especie», cosa mai vista «en tribunal alguno de la christianidad». Eppure, istruì un processo contro l'arcivescovo riempiendo di insulti un migliaio di pagine ed esaminando qualcosa come 400 testimoni,

todos presos, confinados, conjurados y condenados, dando licencia, y llamando a todos para que cada uno diga todo lo que quisiere, que lo [el arzobispo] menosprecien, que lo tachen, que lo injurien que lo befen, que lo afrenten, y que lo deshonren, los unos diciendo que es un pirata, los otros que es bandolero, los otros que es capitán de armas, ladrón, vellaco, assassino contra todo derecho.

Tutta questa alacre attività processuale si tradusse in un guadagno finanziario per gli uffici della Curia romana, che «solo por la copia y translado» della documentazione pretesero la somma di 700 ducati, «que es el fin a que se meta papel, posponiendo la propria conciencia y el decoro universal de la dignidad obispal»⁷⁵. I testi escussi da Cellesi

⁷⁴ Ivi, cc. 7r-8r. Il riferimento a Baronio è legato alla sua forte opposizione nei confronti del privilegio della Legazia apostolica, da lui ritenuto addirittura falso, che gli costò la mancata elezione a pontefice nel 1605: cfr. F. D'Avenia, *La Chiesa del re* cit., p. 29.

⁷⁵ Ivi, cc. 8v-9v; cfr. Aav, Cvr, vol. 308, Breve Ristretto, e Sommario [che al contrario è molto esteso e dettagliato] della prova et verificatione dei delitti, et eccessi commessi da

erano stati, per di più, «humildes, carniçeros, encarcelados, condenados y conspirados, e indignos de crédito y abono, pero esclavos y turcos, cosa que tiembla la tierra, y aún en Roma algunos sanctos prelados lloran semejante desdicha». Anche in questo caso si era andati contro i dettami tridentini, che per le cause criminali dei vescovi prescrivevano il ricorso a testi «mayores de toda exceción y buena conversaçión, esistimación y fama»⁷⁶. Chiudeva la requisitoria contro le procedure adottate dal commissario apostolico la denuncia di altre azioni e omissioni «escandalosissimas»: non si erano ascoltati i testi a favore dell'arcivescovo, né registrate le dichiarazioni di inimicizia di altri, «contra todo derecho, estilo y pratica de todos los tribunales», senza dire che quelli convocati a Roma erano stati detenuti nel carcere di Tor di Nona⁷⁷.

Il lavoro istruttorio del commissario apostolico riempì ben «dos arcas llenas de escripturas y processos originales», che furono inviate a Roma e consegnate all'Uditore della Camera⁷⁸, il quale a sua volta delegò il procedimento ad altri «ministros destinados para tratar las causas criminales contra todos los delinquentes y facinorosos del dominio ecclesiástico». Essi esaminarono l'arcivescovo per ben 37 giorni «para hacer volumen de processo y que gane el escrivano de la causa». Tuttavia, il processo non fu formalizzato e il Proto restò «recluso» in un monastero «por molestarlo, y como en Roma dicen mortificarlo»,

monsignor don Biagio Lo Proto Arcivescovo di Messina nell'amministratione, et cura pastorale di detta Chiesa verificati per monsignor Cellesio vescovo di Martorano et Commissario nella causa.

 76 Cfr. Sess. XIII, Decretum super reformatione, can. 7: G. Alberigo et al. (eds.), Conciliorum Oecumenicorum Decreta cit., p. 701.

77 Discurso, cc. 9v-10r. Cfr., per esempio, Ags, Sp, leg. 1510, Natale Violato e Antonello Musarra e Filippo IV (Roma, 25 e 29 novembre 1632). Il primo, che amministrava l'ufficio regio «di giudei criminali» nel paese di Rametta, prima fu incarcerato a Messina «dentro oscurissimi damuselli», subendo pressioni per deporre contro l'arcivescovo Proto, e poi scomunicato con riserva papale; quando si presentò a Roma per farsi assolvere lo rinchiusero a Tor di Nona, liberandolo soltanto dopo tre mesi e il versamento di 500 scudi di «sigurtà che dovesse teneri Roma per carceri». Egli chiudeva la sua lettera al re lamentandosi del fatto che «non vi è memoria di homo che si recordassi che li genti di Sicilia fossero extratti da quel Regno» e che lui era «persona laica che altro superiore non tengo che V. M.tà et soi ministri». Il Musarra, invece, aveva sofferto torture a Messina – «ultimamenti se mi diedi la corda et mi tenne cavalletto per spacio di nove mesi» – e poi a Roma era stato pure tradotto in Tor di Nona senza conoscerne il motivo; di 60 anni di età, a Messina aveva lasciato moglie e 6 figli, «et io et loro ci moriamo di fame». Cfr. anche le lettere inviate al re e all'ambasciatore cardinale Borja dal dottor Placido Dainotto (Messina, 10 dicembre 1631).

⁷⁸ «Il Tribunale dell'*Auditor Camerae*, autonomo dal 1484 rispetto alla Camera Apostolica, vantava un'ampia giurisdizione, potenziata poi da Pio IV (1559-65), su chierici e curiali. Le sue vaste e al contempo non ben definite competenze [...] ne facevano il più importante tribunale civile a Roma»: I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 26.

basandosi non su specifici reati, «sino por lo que hiço el dicho juez de la Monarquia contra su reputación, su conçiencia y de su Rey», consegnando al commissario apostolico documentazione riservata⁷⁹. Una volta di più l'autore del *Discurso* prendeva di mira la condotta del giudice della Regia Monarchia, ribadendo sarcasticamente alcune pagine dopo «que ansí como es ministro del Rey, lo fuera de Roma no lo pudiera hacer con mayor cuydado y diligencia»⁸⁰, interessante testimonianza di un cortocircuito (per non dire un controsenso) giurisdizionale che nemmeno i detrattori più irriducibili della *Monarchia sicula*, come il menzionato Baronio o il cardinale Bellarmino – il quale era arrivato a definirla addirittura come una «gran blasfemia»⁸¹ – avrebbero mai potuto immaginare.

Fin qui la versione dei fatti secondo la ricostruzione, certamente non imparziale, del *Discurso*, che non faceva minimamente menzione della «doblez» dell'arcivescovo Proto, il quale, come scriveva il viceré Albuquerque al sovrano,

a un mismo tiempo atropellava los vasallos de V. Magestad y inpugnava la jurisdición de la [Regia] Monarquía con escritos a la Congregación pensando con este escudo defenderse de Roma, y aora que vee no le [h]a salido bien la traza, dije que padeze por el servicio de V. Mag.d y porque [h]a defendido la Monarquía siendo assi que con todas sus fuerzas a procurado anichilarla⁸².

D'altra parte, che la questione dei vicari apostolici si portasse dietro anche un attacco frontale alla Regia Monarchia, lo aveva molto chiaro il cardinale Borja. L'ambasciatore, che su questo punto sosteneva una posizione molto diversa da quella di Albuquerque (e bisognerebbe indagarne più in profondità le effettive ragioni), scriveva infatti al viceré che la giurisdizione del vicario apostolico era eccessivamente ampia e pericolosa

a fin de dar por tierra la Monarquía [...] podrá prender legos, tener familia armada, ser dueño del archivo y reconocerle, quitar y poner en el lo que le pareciere, y aunque esta jurisdición tan ampla está introducida y permitida a los ordinarios ecclessiásticos, es de este Reyno por parar las causas en la

^{79 «}De haver dado los papeles que el arçobispo havía imbiado a su Magestad y al mismo Juez en defensa de la Monarquía al dicho obispo de Martorana que los embió en Roma y parte dellos están en el proceso»: Discurso, cc. 10r-11r.

⁸⁰ Ivi, c. 14r.

⁸¹ Bellarmino aveva pubblicato nel 1583 la *Christiana informatione della Monarchia di Sicilia* in forma di lettera indirizzata al viceré Colonna, autore, come si è detto, della riforma dello stesso tribunale: cfr. F. D'Avenia, *La Chiesa del re* cit., pp. 29, 126; L. Scalisi, *Il controllo del sacro* cit., pp. 59-60.

⁸² Ags, Sp, leg. 1510, viceré Albuquerque a Filippo IV (Palermo, 5 febbraio 1632). Cfr. anche ivi, lo stesso viceré all'ambasciatore cardinale Borja (Palermo, 4 marzo 1632).

Monarquía y ser los obispos nombrados por su Magestad, no se permite ni en Nápoles ni en España a los nuncios, ni a los legados a latere, ni aún a los mismos obispos, aunque sean españoles y vasallos de su Magestad y puestos por su real mano 83 .

Per il cardinale si sarebbero così create le premesse per ingerenze ben maggiori: inviare un vicario papale in «una ciudad fortaleza y puerto como Mezina, con una diócesis tan estendida», avrebbe un domani costituito il pretesto per nominare un nunzio nel regno⁸⁴, rischio non a caso evocato più volte anche nel Discurso. Non c'è dubbio che la strategia romana risultava ancora più evidente se si considera il profilo del vicario apostolico nominato nel gennaio del 1632 per Messina. Si trattava infatti, come detto, di Giambattista Pontano, ordinato e eletto vescovo di Oppido giusto un paio di settimane prima di ricevere l'incarico, creatura dei Barberini e in particolare di Antonio, cardinale di Sant'Onofrio e fratello del papa, senza dire che «esta pretenssión de embiar vicario [h]a sido favorezida y guiada por don Taddeo Barberino», nipote dello stesso pontefice⁸⁵. Su tale forzatura era d'accordo anche il viceré Albuquerque tanto che, a differenza del commissario apostolico Cellesi, il breve di nomina di Pontano non ricevette mai l'exequatur del regno.

Fu proprio questo rifiuto a mettere fine alla seconda guerra dei vicari apostolici, sebbene una causa criminale contro l'arcivescovo Proto risulta ancora aperta nel 1637, comprendendo anche reati commessi nei cinque anni immediatamente precedenti, presso la Congregazione dei Vescovi e Regolari⁸⁶. Questa, cedendo finalmente alle continue pressione del Senato di Messina⁸⁷, prima decretò il trasferimento del

⁸³ Ivi, ambasciatore cardinale Borja al viceré Albuquerque (Roma, 4 maggio 1632).

 $^{^{84}}$ Ivi, ambasciatore cardinale Borja al viceré Albuquerque (Roma, 11 febbraio 1632). 85 Ibidem.

⁸⁶ Il suo cattivo governo era, se possibile, peggiorato tanto che «molti astretti dalle [sue] vendette [...] et altr'oppressi da crudelissime estorsioni» si erano rivolti alla Sede romana. In particolare, lo si accusava di illecita esazione dello «ius procurationis in discursu visitae cum concussione» (200 onze) ai danni del clero di Linguaglossa e Taormina; di ingresso in un monastero femminile «con molto scandalo» e contravvenendo alle norme della clausura; di concessioni simoniache di arcipreture e vicariati in altri paesi della diocesi. A tutto questo si aggiungeva che, impauriti dalle ritorsioni dell'arcivescovo, «lasciano l'agravati di domandare la loro giustitia»: Aav, Cvr, 308, Senato di Messina alla Congregazione dei Vescovi e Regolari (Messina, s.d., ma dopo 27 luglio 1637).

⁸⁷ Ivi, Senato di Messina al cardinale di S. Onofrio, Antonio Barberini, e ad altri membri della Congregazione, s.d., ma 1637. In un'altra lettera indirizzata al suo agente a Roma, il Senato assicurava che avrebbe continuato a chiedere giustizia in tutti i tribunali «qui in terra, con sicurezza che incontrando durezze, difficoltà, et alla fine negative, ci sarà somministrato il rimedio dal Cielo, essendo questa causa publica, et richiedendo il servizio di Dio [...] et chiarisca pure qualunque personaggio che questa città non cesserà mai di chiedere la sua giustitia»: ivi (Messina, 20 novembre 1637).

prelato ad altra sede, poi la sospensione della sua giurisdizione, nonché la deputazione di un commissario «ad effectum complendi et processum informativum perficiendi ac informationem de aliis noviter commissis delictis capiendi», e l'ingiunzione «ne ab urbe discedat donec de causa cognoscitur». Nel frattempo, perché non provare un'altra volta a inviare un vicario apostolico? Da parte della Congregazione, infatti – considerato che «per tot elapsos annos» la diocesi siciliana era stata privata dell'amministrazione dei sacramenti della cresima e dell'ordine (riservati al vescovo) e che tale situazione sarebbe continuata «per plura lustra» fino alla fine del processo –, «humiliter supplicatur de aliquo apostolico vicario in episcopali dignitate constituto provideri ut praedicta sacramenta, et caetera episcopales functiones pro illius civitatis et diocesis animarum salute celebrare valeat»⁸⁸.

Di fatto, nessuna delle decisioni della Congregazione ebbe seguito, anzi due anni dopo il Proto fu assolto e poté fare ritorno a Messina grazie alla mediazione del cardinale Doria, in quel momento viceré interino, dove rimase fino alla sua morte nel 164689. Dunque, tanto rumore per nulla.

4. Un patronato "neutralizzato"?

Nella sua ultima sezione il *Discurso* cercava di individuare «los remedios que se proponen a Su Magestad para que ni los dichos obispos [y] sus vasallos sean desaforados, ni que aquel grege quede por sus ausencias desamparado, ni que se le quite el Real Patronazgo, ni se hagan otros perjuicios a sus regalías». Bisognava innanzitutto fare

⁸⁸ Ivi, due atti della Congregazione dei Vescovi e Regolari, intitolati *Messanensis* translationis e *Messanensis Excessuum*, s.d. ma 1637. In un memoriale in difesa di Proto il segretario della Congregazione, monsignor Cesare Facchinetti, riconduceva tuttavia le accuse contro l'arcivescovo all'odio di pochi, citando gli analoghi casi di calunnia che avevano sofferto i suoi quattro predecessori sulla cattedra peloritana, e sottolineava quanto fosse urgente il suo rientro in diocesi per fare fronte alle impellenti necessità pastorali: ivi, s.d. ma 1637.

⁸⁹ F. D'Avenia, *Giannettino Doria* cit., p. 192; Id., *La Chiesa del re* cit., p. 136. In una lettera anonima e senza destinatario (forse l'agente del Senato di Messina a Roma), inviata da Taormina il 2 maggio 1637, si informava dell'arrivo da Napoli di un grosso fascio di lettere indirizzate a Proto, che evidentemente era rientrato in Sicilia (forse a Palermo, come si potrebbe ipotizzare da un'altra lettera del 5 agosto successivo). Pare girasse anche la voce che, inviando 100.000 scudi a Roma, «sarà Cardinale o chierico di Cambera (sic)», e che dopo avere fatto imballare il suo archivio e gran parte della sua roba, «ora ogni cosa s'ha sopraseduto, si iudica ch'habia havuto qualchi altra prorogatione; [...] è vero che son tanti l'estorsioni, et compositioni ch'ha fatto, et fa piangiri li petri [o preti?], et è diventato tanto etirato et crudele ch'è una gran pietà, si questo persevera più in questa all'ultimo ci butterà foco, et haveria stato meno danno sel'havessero sachegiato li Turchi»: Aav, Cvr, 308.

pressione sul papa, attraverso l'ambasciatore, perché venisse rispettato il decreto del Concilio di Trento circa la convocazione a Roma dei vescovi delle sedi siciliane o di altre, pure di patronato regio. In secondo luogo, lo stesso ambasciatore avrebbe dovuto vigilare su quei sudditi della Monarchia che arrivavano a Roma con l'obiettivo di muovere accuse contro tali presuli: questi «vassalli» dovevano essere assistiti solo nel caso di cause criminali riguardanti gravi reati e rimandati invece a casa nel caso di «delitti e vessazioni o cose che nascono dall'amministrazione della giustizia e altre che la conoscenza di esse spetterebbe al legato naturale di Sua Maestà in Sicilia».

Il terzo punto si riferiva all'attenzione che i viceré dovevano prestare all'exequatur regio di tutte le disposizioni pontificie, accertando se contenessero clausole contro i decreti tridentini, la Legazia apostolica, i privilegi del regno e le prerogative reali, «y en tal caso ritenerlas, consultandolas con su Santitad» (come era consuetudine in Spagna). Questo filtro avrebbe rimediato a tutto: inopportuna convocazione di vescovi a Roma, estrazione di cause, imputati e testimoni dal regno di Sicilia, nonché nomina e invio da parte del papa di vicari apostolici nell'isola. Infine, i viceré dovevano vigilare in modo particolare affinché le controversie tra le comunità cittadine e i vescovi fossero discusse «ante el legado dentro del Reyno» (cioè attraverso il Tribunale della Regia Monarchia), soprattutto nei casi riguardanti «singulares en particular, y no a la dicha universidad en universal». Le prime non si dovevano ammettere in assoluto,

porque muchas veces acuerdan los jurados que estas causas de personas singulares se sigan a boz, y en nombre de tal universidad a costa de su patrimonio por odio, y vengança, que tienen al tal obispo, y por dar de comer a quatro alborotadores que buscan estas ocasiones para solicitarlas y aprovecharse con muchos salarios de los pueblos.

Più in generale, toccava al viceré porre un argine al diffuso abuso che una città «diga que no quiere» questo o quel vescovo, «persiguiéndoles e infamándoles» Rimedi a parte, sembra che dopo il fallito tentativo di nominare Pontano vicario a Messina, la Santa Sede cambiasse strategia, favorendo la nomina di cardinali come vescovi delle diocesi siciliane. Non sorprende che la Corona giudicasse questo tipo di provvedimento ancora più pericoloso, come scrisse Filippo IV al suo ambasciatore a Roma nel 1648, essendo i porporati

90 Discurso, cc. 14r-15v. Ovviamente, nelle ultime righe si sottoponeva il Discurso «a la correción y censura de nuestra madre y Sancta Iglesia Católica Romana y de Nuestro Muy sancto Padre Urbano Octavo su cabeça vicario de Christo Nuestro Señor». Si trattava del prudente rispetto di una formalità, considerato che nelle prime righe l'anonimo autore aveva affermato senza mezzi termini che «este advertimiento» non era materia teologica né di fede, «sino materia canónica y civil sobre jurisdición»: ivi, c. 1r.

por su dignidad de mucho embarazo a los virreyes, y de no menor perjuizio a mi Patrimonio, [...] no obedecen nunca a los juezes de la Monarchia, [...] no quieren dejar los obispados que consiguen sino dándose la futura sucessión a sus sobrinos o parientes, o pensiones tan gruessas que los sucessores no quedan cumplir con sus obligaciones. [...] Además de que los cardenales que ponen los ojos en estos obispados no piensan residirlos⁹¹.

La raccomandazione del re si riferiva probabilmente all'esperienza dei cinque cardinali nominati in sedi episcopali siciliane tra il 1606 e il 1646 (per un totale di 56 anni alla guida delle loro diocesi)⁹², tra i quali l'invadente Doria a Palermo, mentre altri tre furono nominati tra il 1650 e il 1671 (anche se il loro mandato complessivo fu di soli 8 anni). Qualcosa di simile si verificò ancora più frequentemente, anche se senza il problema della residenza e della *cura animarum*, con alcune abbazie di patronato regio assegnate in commenda a un cardinale dopo l'altro o a un suo parente, per rinuncia o per futura successione, pratica pure menzionata nella lettera di Filippo IV e di cui si era già lamentato il Consiglio di Stato nel 1632, stigmatizzando che «sería como continuarla por derecho de herencia en sus deudos»⁹³.

La nomina di cardinali nelle diocesi siciliane con la funzione di longa manus giurisdizionale della Santa Sede, individuata come rimedio al sostanziale fallimento dell'invio di vicari apostolici, si dovette scontrare in ogni caso con la doppia lealtà di prelati in equilibrio tra il sovrano spagnolo, loro "patrono", e il papa, loro "padrone". La questione meriterebbe ulteriori approfondimenti, che non possono trovare spazio in questa sede. Può essere invece utile, in conclusione, ricordare il contesto nel quale le due guerre dei vicari apostolici furono combattute. La prima va infatti inserita nell'ambito dei tentativi della Santa Sede, già avviati a partire dalla morte di Filippo II e dalla conversione di Enrico IV, di liberarsi dai condizionamenti spagnoli e francesi e di ritagliarsi un ruolo di cabeza dei principi italiani, coinvolgendoli nell'entourage clientelare/

⁹¹ SnAhn, Osuna 1979, doc. 23, Filippo IV all'ambasciatore conte di Oñate (Madrid, 17 marzo 1648). Fu quanto tentato, ma senza successo, dal cardinale Giovan Domenico Spinola con la diocesi di Mazara, per la quale egli aveva ottenuto dal sovrano la coadiutoria con futura successione a favore del nipote, l'abbate Giambattista Spinola: Ahn, E, leg. 1859, consulte del Consiglio d'Italia (Madrid, 14 luglio1643 e 1 settembre 1644).

⁹² Tra loro ho contato anche il menzionato Luis III de Torres, creato cardinale nel 1606, quando era già arcivescovo di Monreale da molti anni (1588). Morì nel 1609, per cui nel suo caso ho calcolato solo tre anni di mandato episcopale.

⁹³ Ahn, E, leg. 2178, consulta del Consiglio d'Italia (Madrid, 23 agosto 1632). Per due di questi casi, uno riguardante lo stesso cardinale Doria, cfr. F. D'Avenia, *La Chiesa del re* cit., pp. 69-70; Id., *Giannettino Doria* cit., pp. 280-281.

parentale della famiglia papale regnante; la seconda si colloca invece nella prima parte del pontificato di Urbano VIII, quando i contrasti tra Spagna e Santa Sede in materia di politica internazionale raggiunsero l'apice, costando nel 1632 al cardinale Borgia l'allontanamento dalla capitale della cristianità dopo la sua vibrante protesta contro papa Barberini⁹⁴.

Finalmente, è necessario sottolineare anche un altro aspetto che dall'interno minava e talvolta neutralizzava lo stesso patronato regio. È vero, infatti, che i vescovi erano scelti dal re, ma dopo Trento essi ebbero a disposizione strumenti di controllo e di giurisdizione sulle loro diocesi sempre più efficaci, garantiti e difesi da Roma. La conseguenza fu il frequente conflitto con chierici, élite e comunità ancora molto "indisciplinati/e", abituati a una gestione familista o localista di beni e prerogative ecclesiastiche, e che sapevano bene come usare il pluralismo giurisdizionale per contrastare i loro prelati, ricorrendo spesso alle vaste competenze del Tribunale della Regia Monarchia⁹⁵. Intorno a quest'ultima, d'altra parte, la storiografia regalista ha costruito un mito di eccezionalità antiromana, dipingendola come apparentemente impermeabile a qualsiasi tipo di infiltrazione papale⁹⁶. Non a caso, fu nell'unica e quasi insignificante diocesi siciliana di diretta nomina pontificia, Lipari, costituita dal piccolo arcipelago delle Eolie, che nel 1711 scoppiò una guerra ecclesiastica

⁹⁴ M.T. Fattori, Clemente VIII e il Sacro Collegio, 1592-1605. Meccanismi istituzionali e accentramento di governo, Anton Hiersemann, Stuttgart, 2004, pp. 307-312, 329-331; M.A. Visceglia, Morte e elezione del papa cit., pp. 354-356; Ead., Roma papale e Spagna cit., pp. 37-44, 93-109, 144-152; Ead., «Congiurarono nella degradazione del papa per via di concilio»: la protesta del cardinale Gaspare Borgia contro la politica papale nella guerra dei Trent'anni, «Roma moderna e contemporanea», a. XI, 1-2 (2003), pp. 167-193, ora in Ead., La Roma dei papi cit., pp. 171-198; M. Pattenden, Rome as a 'Spanish Avignon'? cit., pp. 76-77.

⁹⁵ F. D'Avenia, La Chiesa del re cit., pp. 122-129, 136-142. Per alcuni interessanti esempi di tali controversie, cfr. D. Palermo, Nel gioco delle giurisdizioni: il Tribunale della Regia Monarchia di Sicilia nel XVII secolo, «Mediterranea-ricerche storiche», 50 (2020), pp. 697-710. Più in generale, sull'ostacolo che il pluralismo giurisdizionale rappresentò per il presunto assolutismo papale, cfr. I. Fosi, La giustizia del papa cit., pp. 23-32; S. Ditchfield, Tridentine Catholicism, in A. Bamji et al. (eds.), The Ashgate Research Companion to the Counter-Reformation, Ashgate, Farnham-Burlington, 2013, pp. 24-25, il quale sottolinea in particolare come la rinnovata attenzione a tale «legal patchwork» stia consentendo alla storiografia di andare oltre il paradigma del «sovrano pontefice» di Paolo Prodi. Su questo, di Id. cfr. anche Papal Prince or Papal Pastor? Beyond the Prodi Paradigm, in Cinquant'anni di Archivum Historiae Pontificiae 1963-2012. Un percorso attraverso gli indici, «Archivum Historiae Pontificiae», 51 (2013), pp. 117-132.

⁹⁶ S. Fodale, Comes et legatus Siciliae. Sul privilegio di Urbano II e la pretesa Apostolica Legazia dei Normanni in Sicilia, U. Manfredi Editore, Palermo, 1971, pp. 20-40; R. Manduca, La Sicilia, la Chiesa, la storia cit., pp. 7-26.

senza precedenti con Roma, decisa a porre fine una volta per tutte al controverso privilegio della Legazia apostolica⁹⁷.

Si trattò della celebre controversia liparitana: interdetti, scomuniche senza fine, carcerazioni, espulsioni dal regno di vescovi e di circa 1500 tra chierici e religiosi⁹⁸. Proprio il tallone d'Achille del patronato regio siciliano aveva messo in crisi la leggendaria Regia Monarchia, mentre la guerra di successione spagnola, che aveva amplificato la portata della controversia siciliana, apriva «problemi politici nuovi e una nuova conflittualità tra il papato e gli Stati italiani ed europei»⁹⁹.

⁹⁷ La diocesi di Lipari fu oggetto di una lunga controversia per la sua dipendenza diretta dalla Sede Apostolica, riconfermata nel 1627, e non dal patronato regio, come avrebbe dovuto essere in conseguenza dell'aggregazione delle Eolie al Regno di Sicilia, stabilita all'inizio del XVII secolo da Filippo III, che le aveva in tal modo definitivamente separate dal Regno di Napoli. Il conflitto si protrasse proprio fino allo scoppio della controversia cosiddetta liparitana: G.G. Mellusi, *Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela*, in G. Zito (ed.), *Storia delle Chiese di Sicilia* cit., p. 495.

 $^{^{98}}$ Su questo e la relativa bibliografia, cfr. F. D'Avenia, $La\ Chiesa\ del\ re$ cit., pp. 155-158.

 $^{^{99}}$ M. Rosa, La Curia romana nell'età moderna. Istituzioni, cultura, carriere, Viella, Roma, 2014, p. 117.